

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4189 del 18/08/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SO.PR.E.D. SOC. COOP. AGR. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA LUNGA, N.81 E ATTIVITÀ DI DISIDRATAZIONE ERBA MEDICA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA S. ALBERTO, N.339, LOCALITÀ S. ROMUALDO. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2016/3912 DEL 13/10/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4370 del 17/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciotto AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **SO.PR.E.D. SOC. COOP. AGR.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA LUNGA, N.81 E ATTIVITÀ DI DISIDRATAZIONE ERBA MEDICA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA S. ALBERTO, N.339, LOCALITÀ S. ROMUALDO. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2016/3912 DEL 13/10/2016.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3912 del 13/10/2016 a favore della Ditta SO.PR.E.D. Soc. Coop. Agr. con sede legale in Comune di Ravenna, Via Lunga, n.81 e attività di disidratazione erba medica in Comune di Ravenna, Via S. Alberto, n. 339, località S. Romualdo, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 18/05/2022 e acquisite da ARPAE SAC con PG. 2022/84324 - pratica SinaDoc n. 19920/2022 - dalla Ditta **SO.PR.E.D. Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00082540394)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Lunga, n.81 e impianto di disidratazione erba medica in Comune di Ravenna, Via S. Alberto, n.339, località S. Romualdo, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016/3912 per le emissioni in atmosfera, senza variazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **19920/2022**, emerge che:

- L'azienda, che svolge attività di essiccazione e disidratazione foraggi (erba medica, foraggio, paglia) e produzione di pellet di prodotto vegetale secco, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3912 del 13/10/2016. L'istanza presentata è relativa alla modifica sostanziale degli impianti che prevede la delocalizzazione dell'emissione E3 afferente all'aspirazione carico prodotto secco e l'incremento di portata da 5.500 Nmc/h a 50.000 Nmc/h. La Ditta dichiara che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, rimane invariata.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 18/5/2022 (PG, 2022/84324) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG. 2022/86086);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG. 2022/134919 del 16/08/2022) per le emissioni in atmosfera;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, in data 06/06/2022 mediante PagoPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta SO.PR.E.D. Soc. Coop. Agr. nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di disidratazione erba medica, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **SO.PR.E.D. Soc. Coop. Agr.** (C.F./P.IVA 00082540394), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Lunga, n.81 e impianto di disidratazione erba medica in Comune di Ravenna, Via S. Alberto, n.339, località S. Romualdo, a seguito di **modifica sostanziale dell'AUA** di cui alla Determina Dirigenziale n. 2016-3912 del 13/10/2016, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA per modifica sostanziale sostituisce la precedente **Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n.2016/3912 del 13/10/2016.**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - **Modificato**;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del D. lgs n.152/2006 e smi) - **Invariato**;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda, che svolge attività di essiccazione e disidratazione foraggi (erba medica, foraggio, paglia) e produzione di pellet di prodotto vegetale secco. Lo stabilimento è in possesso dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2016-3912 del 13/10/2016. La quantità di erba medica quale materia prima in ingresso dichiarata, è pari a 80.000 tonnellate/anno;
- Con l'istanza di modifica sostanziale presentata in data 18/05/2022, la Società richiede la delocalizzazione dell'emissione E3 afferente all'aspirazione carico prodotto secco e, contestualmente, l'incremento della portata da 5.500 Nmc/h a 50.000 Nmc/h. Nell'istanza non sono previste altre modifiche impiantistiche alle emissioni in atmosfera.
- Il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi:
 1. Alimentazione all'impianto di disidratazione mediante pala meccanica;
 2. Disidratazione con cilindro rotante, raffreddamento prodotto essiccato e formazione balle e balloni (emissioni E1 ed E2);
 3. Alimentazione alla linea del secco (emissione E3);
 4. Trasformazione/macinazione (emissione E4) e pressatura in pellets del prodotto secco (emissione E5);
 5. Stoccaggio:
 - a magazzino e carico automezzi di balle e balloni;
 - a magazzino dei pellets mediante impianti automatici di trasporto;

Le fasi di lavorazione/trasformazione del prodotto in ingresso sono tutte asservite ad impianti di abbattimento dedicati.

Nello stabilimento sono presenti 3 impianti termici: un impianto termico è dedicato al riscaldamento dell'abitazione del custode (27 kWt), un impianto termico è dedicato al riscaldamento degli uffici (24 kWt) e un impianto termico, ad uso produttivo, è a servizio dell'impianto di disidratazione, avente potenzialità pari a 2,9 MWt, tutti alimentati a gas metano di rete.

Il nuovo assetto emissivo può essere riassunto come segue:

- **Emissione E1 – Disidratatore:** portata pari a 120.000 Nmc/h e sistema di abbattimento di tipo a multiciclone;
- **Emissione E2 – Raffreddamento:** portata pari a 48.500 Nmc/h e idoneo sistema di abbattimento mediante filtro a maniche;
- **Emissione E3 – Aspirazione carico prodotto secco: incremento portata da 5500 Nmc/h a pari a 50000 Nmc/h** e idoneo sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche;
- **Emissione E4 – Trasformazione/macinazione prodotto secco:** portata pari a 30.000 Nmc/h e idoneo impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche;
- **Emissione E5 – Pellettizzazione prodotto secco:** portata pari a 20.000 Nmc/h e idoneo impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – DISIDRATAZIONE – Multiciclone -**

Portata massima	120000	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17%.**PUNTO DI EMISSIONE E2 – RAFFREDDAMENTO (F.M.)**

Portata massima	48500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE CARICO PRODOTTO SECCO - (F.M.) - MODIFICA -

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – TRASFORMAZIONE/MACINAZIONE PRODOTTO SECCO - (F.M.)

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – PELLETTIZZAZIONE PRODOTTO SECCO - (F.M.)

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI E6, E7 – Impianti termici ad uso civile, alimentati a metano di potenzialità complessiva pari a 51 kWt.

Prescrizioni:

- 1. Per il punto di emissione indicato con E3 (modificato) dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste all'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, a partire dalla data di messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare tre autocontrolli analitici sulle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del punto **E3**, il **31/12/2022** Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico durante ogni campagna di lavorazione per tutti i punti di emissione indicati, ad esclusione degli impianti termici civili (E6,E7)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;
 - Le manutenzioni agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

- La Ditta SO.PR.E.D. Soc. Coop. Agr. svolge attività di disidratazione erba medica e foraggio nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via S. Alberto, n.339, località S. Romualdo e lo scarico è costituito da acque reflue domestiche in acque superficiali;
- il sistema di trattamento adottato per la depurazione delle acque reflue domestiche e i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR n. 1053/2003 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla sopracitata DGR, in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti, che risultano essere n.3 in relazione al numero degli addetti (n.6);
- i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche, derivanti dall'abitazione e da due servizi igienici esistenti, sono conformi alla normativa vigente al momento dell'ottenimento della concessione edilizia e/o dell'attivazione dello scarico medesimo, come previsto dalla normativa previgente alla DGR n.1053/2003;
- la Ditta ha inoltre presentato un Piano di Gestione per l'area scoperta interessata al deposito temporaneo dell'erba medica, dichiarando di non rientrare nel campo di applicazione della DGR 286/2005.

La planimetria delle rete fognaria e il Piano di gestione delle aree scoperte, viene allegato all'AUA, parte integrante e sostanziale.

Prescrizioni:

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetto degrassatore, fosse biologiche, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti almeno una volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.


Piano di Gestione delle aree scoperte

Nell'area evidenziata con colore verde nella allegata planimetria, vengono svolte le lavorazioni della materia prima in arrivo. La superficie interessata è di mq. 750, si tratta di un'area asfaltata e le acque meteoriche vengono raccolte da caditoie poste sul lato ovest e finiscono nei pozzetti della rete fognaria dopo il passaggio in un sifone per trattenere le eventuali ulteriori residue pagliuzze. Il materiale scaricato è erba medica da disidratare per un quantitativo di circa 200 tm/gg. lavorate nelle 24 ore. Al termine della lavorazione, prima del nuovo scarico, il piazzale viene pulito con la pala caricatrice e opportunamente spazzolato con spazzatrice a spazzole rotanti con motore a scoppio di 10 Cv, sufficiente per la pulizia dell'intera area sopra indicata.

Si eseguono semestralmente le pulizie della rete fognaria.

Planimetria della rete fognaria

- ☐ DEGRASSATORE
- ☐ FILTRO BATTERICO ANAEROBICO
- FOSSA IMHOFF
- ⊗ FOSSA BIOLOGICA
- ☐ CADITOIA
- LINEA FOGNATURE
- ☐ POZZETTO AL-PIEDE DEL PLUVIALE
- ☐ CADITOIA
- ☐ POZZETTO CON TAPPO DI ISPEZIONE
- delimitazione area attività svolte allo scoperto
- ↔ viabilità automezzi carico-scarico



SEZIONE ATTINENTE
 La presente planimetria costituisce parte integrante dell'autorizzazione P.G. 575/0105 rilasciata il 07.07.09 alla Società S.P.A. S.P.A. per lo scarico delle acque reflue industriali/domestiche provenienti da S.P.A. S.P.A. 330

Ravenna, 7 SET. 2009
 Il Dirigente del Servizio Ambiente ed Area Verdi
 D.ssa Angela Vistoli




STRADA PROV. S. ALBERTO



SCHEMA FOGNATURE

SOPRE.D. Soc. Coop. Agr.
 Via Faentina, 102
 48100 RAVENNA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.